

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 784/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2011

relativa al versamento, a partire dal 16 ottobre 2011, di anticipi dei pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I di tale regolamento sono effettuati tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo. Tuttavia, l'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento autorizza la Commissione a prevedere anticipi.
- (2) Nel 2011 in Europa, le condizioni meteorologiche avverse dall'inverno molto rude seguito da una primavera tardiva, cui hanno fatto seguito un'estrema siccità e temperature elevate, hanno causato seri danni alla produzione vegetale e foraggera. Di conseguenza gli agricoltori, e in particolar modo gli allevatori di bovini, hanno subito importanti rovesci finanziari. Queste difficoltà sono state amplificate dalla crisi finanziaria in essere che ha generato seri problemi di liquidità a molti agricoltori. Questa situazione già difficile è stata peggiorata dagli effetti sui mercati della diffusione del batterio *E. coli* che ha fatto precipitare la domanda e i prezzi degli ortofruttili. Per contribuire ad appianare queste difficoltà, è opportuno autorizzare il versamento di anticipi agli agricoltori fino a un massimo del 50 % dei pagamenti previsti dei regimi

di sostegno di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009. Per quanto attiene ai pagamenti per i bovini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009, è inoltre opportuno autorizzare gli Stati membri ad aumentare fino a un massimo dell'80 % il versamento degli anticipi di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione⁽²⁾.

- (3) Affinché siano contabilizzati nell'esercizio 2012, gli anticipi devono essere versati a decorrere dal 16 ottobre 2011. Nondimeno, ai fini di un'oculata gestione finanziaria, la necessaria verifica delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, deve essere effettuata prima del versamento degli anticipi.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 16 ottobre 2011 gli Stati membri possono versare anticipi agli agricoltori fino a un massimo del 50 % dei pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 per le domande presentate nel 2011, previa esecuzione della verifica delle condizioni di ammissibilità prevista dall'articolo 20 del medesimo regolamento.

Per quanto attiene ai pagamenti per i bovini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri sono autorizzati ad aumentare fino a un massimo dell'80 % l'importo di cui al primo comma.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.⁽²⁾ GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27.